



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 19/2022/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa Maria Teresa POLITO	Presidente della Sezione
Dott. Luigi GILI	Consigliere
Dott.ssa Laura ALESIANI	Referendario
Dott. Marco MORMANDO	Referendario
Dott. Diego Maria POGGI	Referendario relatore
Dott.ssa Stefania CALCARI	Referendario
Dott.ssa Rosita LIUZZO	Referendario
Dott. Massimo BELLIN	Referendario
Dott. Fabio D'AULA	Referendario
Dott. Paolo MARTA	Referendario
Dott.ssa Maria DI VITA	Referendario
Dott. Massimiliano CARNIA	Referendario

Nella camera di consiglio

svolta in Torino e anche mediante collegamento in remoto

nel giorno 27 gennaio 2022

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo Unico;

visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto l'art 1, comma 848, della l. 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018);

visto l'art. 85, comma 3, lettera e), del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, che consente lo svolgimento delle adunanze e delle camere di consiglio mediante modalità telematiche con collegamento dei magistrati partecipanti da remoto, e che dispone che il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge;

visto l'articolo 1 del D.L. 24 dicembre 2021 n. 221 (Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19) pubblicato nella G.U. 24 dicembre 2021, n. 305 e attualmente in corso di conversione, che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2022;

visto l'art. 26 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, relativo alle misure urgenti per lo svolgimento delle adunanze e delle udienze del giudice contabile durante l'ulteriore periodo di proroga dello stato di emergenza epidemiologica;

visto l'articolo 16, commi 6 e 7, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, che proroga ulteriormente al 31 marzo 2022 i termini di cui al citato art. 26 del D.L. n. 137/2020 e i termini di cui all'art. 85, commi 2, 5, 6 e 8-bis del D.L. n. 18/2020;

visto il Decreto del 18 maggio 2020, n. 153, con cui, ai sensi dell'art. 20 *bis* del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni con la Legge 17 dicembre 2012, n. 221, il Presidente della Corte dei conti ha dettato le norme tecniche in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza per lo svolgimento delle funzioni di controllo della Corte dei conti e per la firma digitale dei relativi atti;

visto, tra gli altri, il Decreto n. 341 del 31 dicembre 2021 con cui, in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, il Presidente della Corte dei conti ha ritenuto necessario mantenere fino al termine dello stato di emergenza le regole tecniche e operative in vigore in materia di svolgimento delle adunanze e delle camere di consiglio mediante collegamento in remoto;

visto il Decreto 30 ottobre 2020, n. 6, con cui la Presidente della Sezione ha adottato le misure organizzative per lo svolgimento delle attività della Sezione nel rispetto delle *"nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile"* previste dall'art. 85 del Decreto Legge n. 18 del 2020, prevedendo, tra l'altro, lo svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze pubbliche da remoto;

viste le deliberazioni nn. 9/2020/SRCPIE/INPR e 10/2021/SRCPIE/INPR con le quali sono stati approvati i programmi dei controlli di questa Sezione per gli anni 2020 e 2021;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 09/SEZAUT/2020/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economica-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto della gestione 2019 e relativi questionari;

vista la relazione sul rendiconto relativo all'esercizio 2019 redatta dall'Organo di revisione del Comune di **Vigliano d'Asti (AT)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 e la richiesta di deferimento del Magistrato istruttore;

vista l'ordinanza n. 6 del 24 gennaio 2022, con la quale la Presidente ha convocato la Sezione in camera di consiglio, svolta con parte dei componenti presenti nell'aula delle adunanze posta in Torino e, tramite applicativo in uso alla Corte dei conti, con collegamento in videoconferenza di parte degli altri membri del Collegio dai propri domicili;

udito il Relatore, Referendario Dott. Diego Maria POGGI;

PREMESSO IN FATTO

In seguito all'esame delle relazioni redatte, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, dall'Organo di revisione dei conti del Comune di Vigliano d'Asti (AT) in riferimento al Rendiconto per l'esercizio finanziario 2019, l'Ufficio avviava istruttoria su una serie di criticità contabili rilevate con nota istruttoria prot. 14041 del 06/09/2021, e precisamente consistenti in:

1- **applicazione di avanzo di amministrazione di dubbia consistenza**, risultando infatti al 31 dicembre 2018 un avanzo di amministrazione disponibile per euro 31.056,94, a fronte di un utilizzo nel 2019 per complessivi euro 48.557,00 per il finanziamento di spese d'investimento, ed essendo impossibile controllare la composizione di tali utilizzi in quanto la relativa tabella del questionario non era stata compilata;

2- **accantonamento non congruo del F.C.D.E.**, che appariva particolarmente contenuto (euro 1.969,62 sui residui del titolo 1, ed euro 1.689,78 al titolo 3), a fronte di un notevole ammontare di crediti iscritti a bilancio, soprattutto a titolo di imposte;

3- **accantonamento al fondo per il contenzioso** non accompagnato da indicazioni sui criteri di stima ma quantificato in misura pari a euro 2.000,00;

4- **omissioni e contraddizioni tra dati e tabelle del Questionario, mancata trasmissione di documentazione e mancate pubblicazioni** dovute ai sensi del D.Lgs n. 33/2013, giacché risultavano dati contraddittori sul valore dell'indice di indebitamento ex art. 204 TUEL e sui rapporti con l'Unione di comuni, dati mancanti sui rapporti di debito-credito con le società partecipate e sulle spese di rappresentanza, e la mancata pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti sul sito dell'amministrazione.

Il Comune di Vigliano d'Asti ha fatto seguito alla richiesta con il riscontro trasmesso mediante la piattaforma Con.Te in data 3 novembre 2021 (prot. Corte n. 0020751), e integrando la documentazione. Tuttavia le risposte fornite non permettevano di ritenere completamente superati i rilievi mossi, e pertanto il Magistrato istruttore ha richiesto la trattazione dei medesimi in sede collegiale.

IN DIRITTO

In via preliminare, viene esaminata la questione relativa alla valida costituzione del Collegio mediante collegamento da remoto in videoconferenza con lo strumento *Microsoft Teams*. Al riguardo, la riunione dell'organo giudicante mediante collegamento telematico è espressamente consentita dal legislatore che, in base al combinato disposto degli artt. 84, comma 6, e 85, commi 1 e 3, lett. e), del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27 del 2020, ha previsto lo svolgimento sia delle udienze che delle camere di consiglio mediante sistema da remoto, allo scopo di coniugare le esigenze di regolare lo svolgimento delle funzioni, anche di controllo, intestate alla Corte dei conti, con le misure di sicurezza necessarie per contrastare l'emergenza sanitaria da Sars-Cov2.

L'operatività di tale disposizione procedurale è stata prorogata fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica dall'art. 26 *ter* del D.L. n. 104 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 126 del 2020), e lo stato di emergenza risulta attualmente vigente in seguito alla proroga fino a tutto il 31 marzo 2022 stabilita dall'articolo 1 del D.L. n. 221/2021, per cui attualmente pende il termine per la conversione in legge a norma dell'articolo 77, comma terzo, della Costituzione.

Inoltre, con Decreto del 18 maggio 2020, n. 153 (emanato ai sensi dell'art. 20 *bis* del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni con la Legge 17 dicembre 2012, n. 221), il Presidente della Corte dei conti ha dettato le norme tecniche in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza per lo svolgimento delle funzioni di controllo della Corte dei conti e per la firma digitale dei relativi atti. Norme la cui operatività, considerato il perdurare dell'epidemia, è stata prorogata fino al termine dello stato di emergenza con ulteriore decreto del Presidente della Corte dei conti del 31 dicembre 2021 n. 341.

La *ratio* della disciplina sopra richiamata è quella di evitare il blocco dell'attività magistratuale, ove lo svolgimento della medesima possa avvenire con modalità atte a ridurre l'esposizione al rischio di contagio dei soggetti interessati (rappresentanti dell'ente, magistrati, personale amministrativo, utenti degli uffici) ed assicurando sempre ampio contraddittorio seppure con modalità documentali.

Nel merito è doveroso richiamare i principi e i riferimenti normativi che legittimano la presente attività di controllo e i suoi possibili esiti.

In origine (ex art. 13 del D.L. n. 786 del 1981, convertito con la L. n. 51 del 1982,

poi confermato dall'art. 3 della L. n. 20 del 1994) il controllo sulla finanza locale aveva la natura di attività di referto al Parlamento, e perciò indirizzato precipuamente a dare una valutazione complessiva del fenomeno della finanza locale.

In seguito è stata introdotta la disciplina dell'art. 1, commi 166 e ss. della L. 23 dicembre 2005, n. 266, che ha affidato alla Corte dei conti un controllo sul singolo ente, attraverso la collaborazione dell'organo di revisione, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno e dei vincoli in materia di indebitamento derivanti dall'art. 119 della Costituzione, nonché del riscontro di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria che non fosse stata oggetto degli interventi correttivi segnalati dall'organo di revisione.

Una terza fase è attualmente rappresentata dal modello di controllo previsto dal D. Lgs 267/2000, in esito alle modifiche e innovazioni disposte dal D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012 che, innovando la materia e abrogando il comma 168, ha rafforzato gli strumenti di controllo mediante l'introduzione di meccanismi anche inibitori, con funzione espressamente preventiva a salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Tale ultima riforma è conseguita dalla necessità di dare attuazione, a livello di legislazione primaria, ai precetti costituzionali degli artt. 81, 97 e 119 della Costituzione, riformati in senso rafforzativo dalla Legge Cost. n. 1/2012 sull'equilibrio di bilancio.

La Corte costituzionale ha evidenziato in proposito che il controllo in esame "*pone come oggetto del controllo i bilanci preventivi ed il rendiconto consuntivo, definendo i confini contabili nell'ambito dei quali può svolgersi l'azione amministrativa. (...) Tale controllo, che è ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, ha tuttavia la caratteristica, in una prospettiva non più statica (com'era il tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive*" (Corte cost. n. 179 del 2007).

Tali verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale-finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost, mediante la verifica dell'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche in relazione ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.). Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Peraltro, qualora le irregolarità riscontrate dalla Sezione regionale non siano gravi al punto da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art.

148bis, co. 3 del TUEL, appare comunque doveroso segnalare agli Enti le irregolarità contabili rilevate, al fine di prevenire la possibile insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto e ad attuare interventi idonei per addivenire al loro superamento. L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Di seguito si espongono gli esiti dell'istruttoria svolta sul rendiconto 2019 del Comune di Vigliano d'Asti.

1. Applicazione al rendiconto 2019 dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2018.

Al 31 dicembre 2018 la composizione del risultato di amministrazione, ammontante (parte "A") a euro 73.613,94, risultava la seguente:

parte accantonata di euro 23.537,00;

parte vincolata di euro 19.020,00;

parte destinata di euro 0,00;

parte disponibile di euro 31.056,94.

Successivamente, in data 26 maggio 2021 l'ente ha approvato il rendiconto dell'esercizio 2019 e dal prospetto degli equilibri risultava l'utilizzo, nella parte capitale, della somma di euro 48.557,00 per il finanziamento di spese d'investimento; tuttavia le apposite tabelle del Questionario (la n. 2 di pag. 18) non risultavano compilate, impedendo di verificare la composizione degli utilizzi e pertanto si chiedeva all'amministrazione di trasmettere i dati relativi.

Con la risposta del 3/11/2021, il Comune di Vigliano d'Asti ha trasmesso la tabella valorizzata in cui è evidenziata l'applicazione della somma di euro 6.300,00 per "*spese correnti non ricorrenti*", consistenti nella liquidazione dell'indennità di fine mandato al sindaco uscente, e di ulteriori euro 42.257,00 per spese d'investimento, per l'ammontare complessivo di euro 48.557,00 a valere sulla quota disponibile.

La risposta suscita perplessità dal momento che la quota disponibile dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2018 ammontava a soli euro 31.056,94 e l'applicazione nei termini dichiarati *ex post* dall'amministrazione riguarderebbe avanzo inesistente per ben euro 17.500,06.

Con il rendiconto 2019 l'ente ha approvato il seguente prospetto riepilogativo del risultato di amministrazione:

Anno 2019	importi
Fondo cassa al 1 gennaio	181.415,34
Riscossioni	734.081,68
Pagamenti	827.551,10
Fondo di cassa al 31 dicembre	87.945,92
Residui attivi	187.226,96
Residui passivi	235.924,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	1.386,75
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0,00
Risultato di amministrazione al 31 dicembre	37.862,13

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	3.659,70
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	2.000,00
Altri accantonamenti	1.200,00
Totale parte accantonata	6.859,70
Totale parte vincolata	0,00
Totale parte destinata agli investimenti	8.626,52
Totale parte disponibile	22.375,91

Nel riscontro l'ente nulla chiarisce in merito ad eventuali utilizzi nel 2019 dell'avanzo vincolato al 31/12/2018, in allora ammontante a euro 19.020,00, che al 31/12/2019 non sussiste più. È quindi possibile che la risposta dell'amministrazione del 3/11/2021, e la relativa tabella, siano viziate da errore e che sia stato invece applicato l'avanzo vincolato, di importo capiente rispetto all'insussistenza della quota disponibile sopra vista; tale ipotesi si fonda sull'osservazione dell'allegato a2) "elenco risorse vincolate", che risultava costituito al 1/01/2019 da "avanzo esercizi precedenti" e sarebbe stato impegnato per intero in "opere di manutenzione straordinaria del patrimonio". Le risorse quindi, in base alla documentazione presente in BDAP e in contraddizione con il Questionario e la risposta fornita dall'ente, sarebbero state reperite applicando al bilancio l'avanzo vincolato approvato al 31/12/2018.

Tuttavia occorre sul punto rammentare che, in forza dell'articolo 187, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL), L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione

determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies (*"l'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito solo sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente"*).

Inoltre il principio contabile ex allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011, al punto 9.2.5 prevede che *"in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato, secondo le modalità di seguito riportate.*

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'immediato utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, si provvede all'approvazione, con delibera di Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate. Se tale prospetto evidenzia una quota vincolata del risultato di amministrazione inferiore rispetto a quella applicata al bilancio, si provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato", ma nulla ha riferito l'ente sul punto.

Il successivo punto 9.2.8 tra l'altro prevede che *"costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio: a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa. Per gli enti locali i vincoli derivanti dalla legge sono previsti sia dalle leggi statali che dalle leggi regionali. Per le regioni i vincoli sono previsti solo dalla legge statale. Nei casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore dell'ente, si è in presenza di vincoli derivanti da trasferimenti e non da legge; b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati; c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come "vincolate da trasferimenti" ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente. Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa. d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione"*.

Infine al punto 9.2.14 è stabilito che *"L'utilizzo delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione è consentito anche nel corso dell'esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. A tal fine, la*

giunta, dopo avere acquisito il parere dell'organo di revisione, delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato o accantonato determinato, sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente, secondo le modalità previste dal paragrafo 9.2.5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, se il prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto evidenzia un disavanzo di amministrazione (lettera E della sezione 2 del prospetto), non è possibile proseguire la gestione secondo le regole dell'esercizio provvisorio. E' necessario che l'ente proceda all'immediata approvazione del bilancio di previsione, iscrivendo tra le spese il disavanzo. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, la gestione prosegue secondo le regole della gestione provvisoria".

Da tutto quanto precede, pare al Collegio che il Comune di Vigliano d'Asti non si sia conformato alla normativa vigente, non avendo offerto alcun elemento per ritenere effettuata, nel rispetto dei parametri e accorgimenti sopra citati, un'applicazione di avanzo vincolato, ad avendolo anzi confuso con l'avanzo disponibile.

Il fatto che il risultato di amministrazione al 31/12/2019 non rechi più alcun importo tra i vincoli non può automaticamente far desumere che la quota vincolata esistente alla fine dell'esercizio precedente sia stata correttamente utilizzata; tale informazione può desumersi solo dall'intestazione della colonna b) dell'allegato a2), dedicata alle "Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2019" e valorizzata per l'intero importo di euro 19.020,00; va da ultimo osservato che i vincoli esistenti al 31/12/2018 erano indicati nell'apposito schema come "altri vincoli", diversi da quelli derivanti da leggi, mutui o trasferimenti, e quindi potenzialmente rientranti nella disponibilità dell'ente, ma non è dato verificare se l'applicazione dell'avanzo vincolato all'esercizio 2019 sia avvenuta nel rispetto del vincolo stesso.

In conclusione si deve osservare che il carattere laconico e lacunoso della risposta dell'ente non permette di risalire con esattezza alla violazione contabile che affligge l'utilizzo dell'avanzo da parte del Comune di Vigliano d'Asti nell'esercizio 2019, e purtroppo ciò si inquadra in un contesto di plurimi vizi di compilazione del Questionario e dei documenti allegati al rendiconto, come nel prosieguo si ha modo di illustrare con maggiore dettaglio.

2. Riscossione delle entrate proprie e accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Con la nota istruttoria si è chiesto all'amministrazione di trasmettere le tabelle rappresentative degli andamenti della riscossione in conto residui, non compilate nel Questionario, al fine di verificare la congruità dell'ammontare del F.C.D.E..

A fronte infatti di una considerevole mole di residui attivi conservati al 31/12/2019, ammontanti a oltre centoottantasettemila euro, l'accantonamento risultava costituito nella

sola misura di euro 3.659,70, di cui euro 1.969,92 (pari all'importo "minimo" ex allegato-c) sui crediti per entrate tributarie, ed euro 1.689,78 sui residui delle entrate extratributarie. L'accantonamento in effetti risultava notevolmente ridimensionato rispetto a quello operato nel 2018, con una riduzione di ben euro 13.557,30.

Ad un livello più approfondito di analisi si rilevava tuttavia che circa centomila euro di residui afferivano alla parte capitale del bilancio e che i residui conservati delle entrate dei soli titoli I e III ammontavano a circa settantacinquemila euro, di cui poco più di trentamila derivanti dalla gestione dei residui degli anni 2018 e precedenti; inoltre le entrate extratributarie presentavano soddisfacenti percentuali di riscossione in conto competenza (oltre l'80%) e anche in conto residui (sopra il 70%).

Nello specifico quindi i dubbi sorgevano sulla congruità dell'accantonamento al F.C.D.E. sui residui delle entrate tributarie; questi ultimi al 31/12/2018 ammontavano a euro 92.922,72, e nel corso dell'esercizio 2019 risultavano riscossi nella misura di euro 44.106,23 e cancellati per 19.589,96, il che rendeva plausibile la corposa contrazione del F.C.D.E. operata rispetto all'anno precedente; sui residui conservati però, pari a euro 29.226,53 delle gestioni precedenti ed ulteriori euro 39.705,78 della competenza 2019, l'accantonamento effettuato di euro 1.969,92 appariva comunque troppo contenuto e pari a circa il 4%; sulla base delle regole dettate sul punto dal principio contabile, al punto 3.3, ciò avrebbe dovuto derivare da percentuali di riscossione dei tributi attestatesi oltre il 90% nell'ultimo quinquennio. Il dato non era però verificabile per mancanza della compilazione della tabella a pag. 28 del Questionario, e ciò imponeva l'approfondimento istruttorio svolto con la citata nota.

Con la risposta del 3/11/2021 l'ente ha trasmesso integralmente compilata la tabella richiesta, anch'essa però parzialmente non coerente con i dati presenti in BDAP, dove l'accantonamento relativo ai residui delle imposte e tributi ammonta a euro 1.969,92; infatti dalla tabella comunicata emerge che sui soli residui IMU/TASI, conservati in misura pari a complessivi euro 10.944,18, sarebbero stati accantonati euro 1.128,50, mentre nulla risulta accantonato sui crediti vantati per TARI/TARSU/TIA, conservati a fine 2019 per totali euro 49.420,47.

Sul punto le percentuali di riscossione vengono riassunte nella tabella che di seguito si riproduce:

TARI/TARSU	2015	2016	2017	2018	2019
Residui al 1/01	70.879,79	65.997,18	57.276,81	27.780,69	43.984,53
Riscossi	27.396,31	33.212,06	5.399,20	3.275,06	14.758,00
%	38,65	50,32	9,43	11,79	33,55

È immediato notare che, sulla base delle percentuali di riscossione effettivamente

registrate nei cinque esercizi precedenti, la media delle stesse si colloca ben al di sotto del 50% (valore raggiunto solo nell'anno 2016). Giacché il principio contabile richiede, ai fini della prudenza, verificabilità e attendibilità delle scritture, di accantonare il complemento a cento, si inferisce con immediatezza che sui residui della TARI sarebbe stato necessario accantonare al F.C.D.E. un importo almeno pari alla metà degli stessi, e quindi non inferiore a euro venticinquemila.

Come emerge poi dalla composizione del risultato di amministrazione, un accantonamento conforme al principio contabile avrebbe comportato l'azzeramento della quota disponibile (euro 22.375,91) e la possibile emersione di un modesto disavanzo sostanziale (con i connessi obblighi di ripiano ex articolo 188 TUEL).

In proposito l'amministrazione nulla ha dedotto in merito alla scelta di non accantonare somme sui residui TARI, limitandosi a riferire (con apparente rivendicazione della bontà dell'operato) che *"la riscossione della TARI degli anni 2016, 2017 e 2018 è stata pressoché completata nel corso del 2020 e del 2021"*, ed ha soggiunto che *"per quanto riguarda i residui della competenza tari ed addizionale provinciale sulla tari sono piuttosto elevati poiché l'ultima scadenza di versamento era al 16 dicembre e gran parte dei riversamenti sono stati incassati nel 2020 a residui"*.

Il Collegio prende atto delle controdeduzioni ma rileva che le stesse non valgono a elidere l'importanza del rilievo e dell'omissione accertata.

Sotto un primo profilo infatti la scelta (consentita dal principio contabile all'esempio n. 5 dell'allegato 4/2) di escludere determinate entrate, da quelle soggette ad accantonamento, deve essere accuratamente motivata nella nota integrativa, in ossequio ai principi di veridicità, chiarezza e comprensibilità, postulati dell'armonizzazione contabile; tale motivazione inoltre deve fare leva su attendibili ragioni di fatto e di diritto che consentano di ritenere *ex ante* certa (ed entro l'anno) la realizzazione del residuo attivo, a nulla valendo l'incasso dello stesso *ex post*, quand'anche a pochi mesi dall'approvazione consiliare del conto. Ciò in quanto, una volta approvato a rendiconto il risultato di amministrazione, la quota disponibile di esso costituisce a tutti gli effetti una risorsa propria dell'ente, che l'amministrazione, anche in ossequio agli insegnamenti sul punto della Corte Costituzionale (sentenza n. 101/2018), è titolata ad impiegare per finanziare le spese elencate dall'articolo 187, comma 2, TUEL.

Si riportano le argomentazioni più significative spese sul punto dal Giudice delle Leggi nella sentenza sopra citata: *"(...) Gli avanzi di amministrazione degli enti territoriali, impiegabili per liberare spazi finanziari o consentire nuove spese agli enti che ne sono titolari, e le riserve conservate nel fondo pluriennale vincolato devono essere assoggettati a una rigorosa verifica in sede di rendiconto."*

Per questo motivo il legislatore ha previsto puntuali controlli di legittimità-regolarità delle sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci consuntivi degli enti territoriali

(procedura di parifica per i rendiconti regionali, controllo ex art. 148-bis del decreto legislativo 18 agosto del 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante «Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012», convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, sui rendiconti degli enti locali).

Peraltro, le manipolazioni finanziarie del risultato di amministrazione degli enti territoriali sono state recentemente oggetto di pronuncia della Corte di cassazione, la quale le ha inquadrate nelle fattispecie penali di falsità ideologica di cui agli artt. 479 e seguenti del codice penale (Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 30 marzo 2018, n. 14617).

Inoltre, questa Corte ha sottolineato (sentenza n. 274 del 2017) che gli avanzi di amministrazione correttamente accertati non possono essere confusi con i saldi di cassa, cioè le liquidità momentanee esistenti in corso di esercizio che talune Regioni hanno utilizzato in passato secondo una prassi che ha prodotto gravi lesioni agli equilibri dei rispettivi bilanci a causa delle mancate verifiche delle relative coperture.

I saldi attivi di cassa, infatti, non sono di per sé sintomatici di sana e virtuosa amministrazione, in quanto legati a una serie di variabili negative – tra le quali spicca la possibile esistenza di debiti sommersi – in grado di dissimulare la reale situazione economico-finanziaria dell'ente.

Al contrario, l'avanzo di amministrazione correttamente accertato (...) determina la sussistenza di veri e propri cespiti impiegabili sia direttamente che per liberare spazi finanziari di altri enti, secondo la mutua solidarietà su base regionale”.

Poiché in fase di programmazione è indispensabile che l'ente si giovi di risorse ed entrate di certa realizzazione, specie laddove l'amministrazione intenda applicare al bilancio quote del risultato medesimo, queste ultime devono presentare una consistenza attendibile e non revocabile in dubbio; con specifico ed ulteriore riferimento alla situazione creditoria del Comune di Vigliano d'Asti, emerge come sia nel 2018 sia nel 2019 siano state operate importanti cancellazioni di residui relativi alle imposte in parola. L'informazione emerge da BDAP e dalla stessa tabella trasmessa relativa ai residui TARI (che passano dal 2017 al 2018 da cinquantasettemila a ventisettemila, ma a fronte di soli 5.400,00 euro di incassi).

Non si mette in dubbio che l'amministrazione abbia “*pressoché completato*” la riscossione dei crediti risalenti agli anni 2018 e precedenti, e tuttavia ciò pare avvenuto al netto di consistenti cancellazioni di residui attivi; ciò significa che i residui conservati ad inizio anno sono stati riscossi comunque in misura sensibilmente inferiore alle attese, e tale evenienza -ben prevedibile- imponeva di accantonare somme maggiori al F.C.D.E..

In secondo luogo, se è vero che la scadenza dell'obbligazione in prossimità della fine dell'anno solare facilita la formazione di residui ingenti destinati ad essere incassati, per adempimento spontaneo e/o ravvedimento operoso dei contribuenti, nei primi mesi dell'anno seguente, è tuttavia chiaro che, ove tale adempimento spontaneo non si verifichi in tempi rapidi, la riscossione della TARI (che non postula una capienza patrimoniale certa in capo al soggetto passivo, dal momento che il presupposto di imposizione è dato dalla mera disponibilità di un'area o di un locale), può scontrarsi con oggettive difficoltà di realizzo. Difficoltà che nel caso del Comune di Vigliano d'Asti paiono riscontrate alla luce delle cancellazioni di residui operate sia nel 2018 che nel 2019.

Nel complesso poi l'ente presenta nell'ultimo triennio un andamento discendente del risultato di amministrazione (parte "A"), che dai quasi duecentomila euro del 2017 è passato ai poco più di trentamila registrati alla fine del 2019; analogo andamento presenta la quota disponibile dello stesso, che negli stessi anni da oltre centosettantamila euro è passata a poco più di ventimila, con un dato del 2019 vistosamente inattendibile, come si è appena visto.

Il fenomeno pare quindi collegarsi al fatto che l'amministrazione abbia dovuto operare cancellazioni di residui rivelatisi di fatto inesigibili e tale tendenza, se non corretta per tempo, espone il comune a potenziali tensioni sulla cassa, dal momento che una quota degli impegni, di questo passo, potrebbe ritrovarsi *ex post* sfornita di copertura per inesigibilità di parte delle entrate accertate.

Di conseguenza il Comune di Vigliano d'Asti è invitato a vigilare attentamente sulla consistenza del F.C.D.E. costituito sui residui TARI, adeguandolo alle indicazioni del principio contabile e se del caso correggendo adeguatamente l'importo della quota accantonata nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2020, ultimo approvato, nonché a verificare la certezza e attendibilità delle coperture delle proprie spese, onde evitare di esporsi a possibili tensioni nella gestione della cassa.

Tali operazioni saranno oggetto di controllo da parte della Sezione in sede di verifica dei questionari trasmessi dai revisori contabili degli enti per l'esercizio 2020.

Analoga condotta prudente, rispettosa del principio di veridicità, andrà seguita dall'amministrazione nel determinare il risultato di amministrazione e la relativa composizione per il rendiconto della gestione 2021, di imminente chiusura.

3. Accantonamento al fondo per il contenzioso.

Con la nota del 6 settembre 2021 il comune è stato invitato a relazionare in merito all'accantonamento della somma di euro 2.000,00 nel risultato di amministrazione a titolo di "*fondo per il contenzioso*", dal momento che nel questionario, alla apposita domanda sulla congruità della posta, risultava la seguente risposta: "*non ricorre la fattispecie*"; pertanto l'Ufficio ha chiesto di dettagliare titolo e oggetto dei contenziosi pendenti, l'entità

delle domande giudiziali e i criteri di valutazione per l'appostamento del predetto fondo.

Con la nota di riscontro l'amministrazione ha invece precisato che non vi sono contenziosi in atto e che *"l'accantonamento è stato fatto a titolo prudenziale"*.

Orbene, pur apprezzando l'intento dell'amministrazione, è però doveroso richiamare il fatto che, in ottemperanza al punto 5.2 lettera h) del principio contabile, il fondo per il contenzioso va accantonato in presenza di effettiva pendenza di controversie. Il principio sul punto stabilisce che *"nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva"*.

Quanto sopra giacché il rendiconto è finalizzato a dare rappresentazione contabile degli eventi effettivamente esistenti ed apprezzati nel corso dell'intera gestione annuale riepilogata a consuntivo; ne deriva che gli accantonamenti, accomunati da una *ratio* prudenziale, devono però trovare effettivo spunto in fatti avvenuti ed apprezzati durante la gestione ormai conclusa e che sono ritenuti dall'amministrazione suscettibili di riverberare i propri effetti negli esercizi a venire; l'accantonamento di un fondo per il contenzioso postula quindi l'esistenza di fatti (ad esempio sinistri avvenuti, oppure provvedimenti assunti incisivi di diritti o interessi legittimi dei privati) che rendano ragionevole provvedere ad accantonare risorse per affrontare spese impreviste (o minori entrate) nell'immediato futuro. A tale fine è certo ammissibile accantonare risorse allorché eventuali controversie, foriere di potenziali rischi per le finanze dell'ente, pendano solo a livello stragiudiziale. Ove però l'amministrazione neppure abbia notizia di possibili eccezioni o pretese manifestate dai terzi nei suoi confronti, l'accantonamento di un "fondo contenzioso" rischia di eccedere le finalità prudenziali e intaccare le equiordinate esigenze di verificabilità e attendibilità delle scritture.

Quando invece l'amministrazione intenda destinare somme per prepararsi a eventuali controversie, che dovessero manifestarsi solo nel futuro, la sede appropriata non è il rendiconto bensì il bilancio di previsione, giacché il fondo contenzioso accantonato nel risultato di amministrazione non è finalizzato a retribuire i professionisti legali incaricati dell'assistenza legale dell'ente; in tal senso il principio contabile ex allegato 4/2 al D.Lgs n. 118/2011, alla lettera g) del medesimo punto 5.2, espressamente dispone: *"gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della*

competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dall'articolo 3, comma 4 del presente decreto, se l'obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell'impegno ed alla sua immediata re-imputazione all'esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale. Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l'ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni. Nell'esercizio in cui l'impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell'impegno nell'esercizio in cui l'obbligazione è imputata. Al riguardo si ricorda che l'articolo 3, comma 4, del presente decreto prevede che le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese reimputate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto".

Ne consegue che la sede per operare stanziamenti puramente prudenziali non è tanto il rendiconto quanto piuttosto il bilancio annuale e pluriennale di previsione.

Va infine soggiunto che, in disparte la sostanziale "penalizzazione" che l'ente pare essersi autoinflitto, la normativa citata *supra* al punto 1 pone requisiti stringenti per l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione, essenzialmente riconducibili al fatto che il rischio alla cui copertura erano preordinate non sussista più con certezza; è però ovvio che quando la ragione stessa dell'accantonamento non abbia solide basi di fatto, l'amministrazione si espone al rischio di una *probatio diabolica* al fine di legittimare successivamente lo svincolo di tali risorse, potendo risultare arduo dimostrare la sopravvenuta inesistenza di una condizione generica e puramente ipotetica.

Pertanto il Collegio ritiene doveroso richiamare il Comune di Vigliano d'Asti a osservare scrupolosamente le norme del principio contabile, rispettandone la *ratio* e la finalità.

4. Omissione di dati e tabelle, mancate pubblicazioni e mancata trasmissione di documentazione e prospetti previsti dalla legge.

Come accennato in precedenza, il Questionario e la documentazione allegata al rendiconto 2019 del Comune di Vigliano d'Asti apparivano *prima facie* vistosamente incompleti, imponendo all'Ufficio di inoltrare l'articolata nota istruttoria del 6 settembre 2021 che, oltre ai punti già oggetto di trattazione, riguardava: dati incongrui e contraddittori sul livello di indebitamento, sui rapporti con l'unione di comuni e sui rapporti con gli organismi e società partecipati; omessa allegazione del prospetto delle spese di rappresentanza (pur in presenza di spese a ciò finalizzate risultanti dai codici SIOPE) e

omessa pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti. Tali situazioni risultavano non trattate nel Questionario, in cui le risposte erano in parte omesse e in parte incongrue (con frequente ricorso alla dicitura "*non ricorre la fattispecie*").

La nota del 3 novembre 2021 ha consentito di chiarire in parte le omissioni e incongruenze lamentate, che si ripercorrono per sommi capi.

La prima contraddizione riguardava il livello di indebitamento; nel Questionario infatti le tabelle alle pagine 14 e 30 riportavano una percentuale di indebitamento pari a zero, in contraddizione con quanto scritto dall'organo di revisione nel parere accompagnatorio destinato al consiglio comunale, in cui era evidenziato un valore dell'indice ex art. 204 TUEL pari al 3,273%. A seguito dell'invito a chiarire il valore esatto del dato e a trasmettere le tabelle del questionario correttamente compilate, l'amministrazione ha fatto seguito sanando effettivamente le omissioni lamentate (con l'invio delle apposite tabelle compilate per intero), dalle quali però emerge che la spesa per interessi affrontata nel 2019, se rapportata alla somma delle entrate correnti accertate nel 2017, è pari al 2,88%, dato diverso da entrambi quelli visti sopra.

Se ne deve quindi concludere che sia il dato riferito al consiglio comunale in sede di approvazione del conto, sia le informazioni trasmesse a questo Ufficio con il Questionario ex art. 1 comma 166 della L. 266/2005, erano numericamente errati, e pertanto va rammentato all'Organo di revisione che, specie per gli enti di ridotte dimensioni e dotati di una struttura amministrativa esile, le informazioni contabili da lui trasmesse e validate rivestono estrema importanza al fine dell'assunzione delle deliberazioni aventi contenuto obbligatorio per legge.

Una seconda incongruenza investiva il fatto che nel Questionario si affermava la non adesione del Comune di Vigliano d'Asti ad unioni di comuni, pur a fronte di pagamenti eseguiti nel 2019 per complessivi euro 34.908,88 a titolo di "*trasferimenti correnti a favore di unioni di comuni*". Con la risposta l'ente ha chiarito un (altro) errore di compilazione del Questionario, confermando la propria attuale partecipazione ad una unione di comuni, sebbene proprio nel 2019 il comune stesso sia receduto dall'Unione denominata "Terre Astiane" per aderire ad altra unione di comuni (quella "Val Tiglione e dintorni").

La terza incongruenza emergeva dalla risposta contenuta nel Questionario e relativa alla mancata riconciliazione dei debiti e crediti tra l'Ente e le società e organismi dallo stesso partecipati, giacché la motivazione esposta era data dalla locuzione "*non ricorre la fattispecie*", di per sé riferibile solo alla mancata detenzione di partecipazioni, e però in contrasto con l'elenco risultante dalla ricognizione annuale approvata dal Consiglio comunale con delibera n. 30/2020. Anche in questo caso il Comune di Vigliano d'Asti ha riferito l'erroneità della risposta contenuta nel Questionario, annunciando l'imminente inoltro alla Sezione dei prospetti recanti l'asseverazione dei rapporti di debito-credito con le stesse; tuttavia il Collegio rileva che, a distanza di oltre due mesi dalle rassicurazioni

comunicate, nulla in tal senso risulta pervenuto dal comune interessato.

Venendo poi alle omissioni, una di esse riguardava il prospetto delle spese di rappresentanza, non trasmesso con il rendiconto ma ipoteticamente non negativo, dal momento che dai riepiloghi annuali SIOPE risultava il pagamento di euro 2.208,80 per acquisto di *"beni per attività di rappresentanza"*. In effetti con il riscontro del 3/11/2021 è stato trasmesso il prospetto, recante appunto esborsi nell'anno 2019 per complessivi euro 2.208,80, dovuti alla realizzazione delle commemorazioni delle giornate del 25 aprile e del 4 novembre.

La seconda omissione investiva invece la pubblicazione (dovuta ex articolo 33 del D. Lgs n. 33/2013) dell'indicatore di tempestività dei pagamenti, nell'apposita sezione del portale "Amministrazione Trasparente" sul sito internet del comune; con la risposta il Comune di Vigliano d'Asti ha trasmesso i prospetti per le annualità 2019 (che riporta un valore di 27 giorni medi di ritardo sui termini di legge) e 2020 (in cui tale valore scende a soli sei giorni medi di ritardo), anche qui assicurando l'imminente pubblicazione dei dati. Tuttavia, alla data odierna, sul sito internet dell'ente (Sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Pagamenti dell'amministrazione") la pagina dedicata all'indicatore di tempestività dei pagamenti reca ancora oggi i soli dati relativi agli indicatori dei primi due trimestri del 2019, senza che alla nota del 3/11/2021 l'ente abbia dato effettivo seguito.

La Sezione pertanto, oltre al superamento dei termini di legge nel pagamento dei debiti commerciali, accerta la violazione dell'art. 33 del D.Lgs. 14 marzo 2013 (che prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture denominato "indicatore annuale di tempestività dei pagamenti", nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici). La pubblicazione non risulta effettuata neppure in esito ad apposito rilievo del Magistrato istruttore. Sul punto il Collegio, pur potendo ipotizzare generali difficoltà organizzative ed operative per l'ente (di soli 821 abitanti al 31/12/2019), ritiene doveroso un richiamo all'osservanza dei predetti obblighi informativi, la cui violazione comporta le conseguenze indicate dall'art. 46 del D.Lgs. n. 33/2013, da ultimo modificato dall'art. 1, comma 163, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020).

Nel complesso il Collegio non può nascondere un certo sconcerto di fronte alle plurime omissioni, inesattezze e contraddizioni informative recate dai documenti contabili del Comune di Vigliano d'Asti. Queste ultime infatti investono sia i dati che vengono trasmessi al Consiglio comunale, ai fini dell'essenziale approvazione dei bilanci e dei rendiconti, sia la compilazione della relazione prevista dalla Legge ai sensi dell'articolo 1, comma 166 della L. n. 266/2005. È di tutta evidenza che situazioni di disordine contabile e scarsa chiarezza e completezza dei dati possono indurre gli organi rappresentativi

dell'ente ad adottare decisioni sulla base di informazioni fallaci; risulta quindi essenziale il ruolo dell'organo di revisione contabile che, ai sensi dell'articolo 239 TUEL, è chiamato a svolgere primariamente un controllo diretto sulle operazioni contabili di maggiore rilevanza.

Ove poi le informazioni da questi trasmesse alla Corte dei conti si rivelino viziate sotto plurimi profili, come si è visto nel caso di specie, l'ufficio del magistrato contabile si trova costretto ad avviare indagini ad ampio raggio, con importanti oneri di riscontro a carico dell'amministrazione; ben più preoccupanti però sono le conseguenze che da tali situazioni di scarsa accortezza possono derivare per le finanze dell'ente e, in ultima analisi, per la comunità amministrata.

Come si è avuto modo di riscontrare nella prima parte della presente trattazione, il Comune di Vigliano d'Asti presenta una situazione economica e finanziaria in lento ma costante peggioramento, rispetto al quale l'unico dato confortante è la riduzione della spesa per interessi, connessa a un indebitamento modesto e in calo. Tuttavia la netta contrazione della quota disponibile del risultato di amministrazione, che alla fine del 2019 risulta sostanzialmente azzerata, è indice di fenomeni negativi che l'amministrazione sembra avere subito senza adottare gli accorgimenti necessari. Lo stesso carattere laconico di molte risposte è indice di una non perfetta consapevolezza delle possibili conseguenze che le criticità contabili rilevate possono indurre e ciò, va detto incidentalmente, appare particolarmente rischioso se si considera che l'esercizio 2019 è stato, in ordine di tempo, l'ultimo a non essere afflitto dalle devastanti conseguenze della pandemia mondiale di Sars-Cov2. Pare quindi al Collegio che l'ente sia giunto allo scoppio dell'emergenza sanitaria con una condizione finanziaria insicura, rivelandosi come soggetto particolarmente vulnerabile dalla pandemia e dalle conseguenti misure eccezionali di contenimento del contagio.

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, questa Corte ritiene necessario segnalare le criticità rilevate al fine di evitare che la loro mancata correzione possa causare nel tempo una gestione non economica delle risorse ovvero situazioni di squilibrio. Si ritiene, peraltro, sufficiente e congruo riservarsi le verifiche sull'osservanza delle predette indicazioni nell'ambito delle successive procedure ordinarie di controllo che verranno continuamente svolte dalla Sezione sui principali documenti contabili dell'ente. Resta fermo l'obbligo di riesame delle suddette criticità da parte dell'Amministrazione, al fine di un compiuto ripristino della regolarità amministrativa e contabile.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, nei termini e con le considerazioni esplicitate nella parte motiva,

ACCERTA

con riferimento al rendiconto 2019 del Comune di Vigliano d'Asti (AT),

- Plurime omissioni e inesattezze nella compilazione del Questionario previsto dall'articolo 1, comma 166, della L. n. 266/2005 e nelle risposte fornite dall'ente all'istruttoria della Corte;
- un accantonamento al F.C.D.E. non conforme ai principi contabili e pertanto la non attendibilità della quota disponibile del risultato di amministrazione 2019;
- l'applicazione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2018 effettuato non in conformità alla legge e ai principi contabili;
- il mancato rispetto dei termini di pagamento delle obbligazioni pecuniarie commerciali, la mancata asseverazione dei rapporti di debito-credito con le società ed organismi partecipati e l'omissione delle pubblicazioni obbligatorie ex art. 33 del D. Lgs n. 33/2013.

Pertanto

INVITA

Il Comune di Vigliano d'Asti

- ad applicare ed osservare scrupolosamente i principi della contabilità finanziaria, implementando correttamente gli accantonamenti nel risultato di amministrazione, e ad adoperare la giusta prudenza nella fase di programmazione, evitando di impiegare risorse di dubbia sussistenza;
- a vigilare in particolare sulla consistenza del F.C.D.E. costituito sui residui TARI, adeguandolo alle indicazioni del principio contabile, verificando a tale fine l'implementazione del predetto fondo nell'esercizio 2020, se del caso correggendo adeguatamente l'importo della quota accantonata nel risultato di amministrazione dell'ultimo approvato;
- ad adottare adeguate misure organizzative e gestionali per il rispetto dei tempi di pagamento delle obbligazioni commerciali e il corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione stabiliti dalla Legge;
- in caso di contenzioso, ad attenersi ai criteri suggeriti dal principio contabile (punto 5.2. lettere g) ed h)), ai fini dello stanziamento delle risorse necessarie a retribuire i professionisti e ai fini della costituzione del diverso fondo accantonato nel risultato di amministrazione;

invita infine l'Organo di revisione contabile a curare con particolare attenzione la completezza, congruità e coerenza delle informazioni in sede di compilazione del Questionario previsto ex articolo 1, comma 166, della L. 266/2005.

Per l'effetto,

DISPONE

Che il Comune di Vigliano d'Asti,

- provveda ad applicare correttamente i principi della contabilità finanziaria in punto di accertamento delle entrate e accantonamento al F.C.D.E. dei crediti da entrate di dubbia o difficile esazione, come evidenziato in parte motiva, se del caso correggendo in tal senso il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione 2020;

ed inoltre, con riferimento alla presente deliberazione,

- la trasmissione, a cura della Segreteria istituzionale, al Consiglio comunale nella persona del suo Presidente, al Sindaco e all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Vigliano d'Asti (AT);
- la pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente destinatario, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella Camera di consiglio, svolta anche mediante collegamento in remoto, il giorno 27 gennaio 2022.

Il Relatore
F.to Dr. Diego Maria POGGI

La Presidente
F.to Dr.ssa Maria Teresa POLITO

Depositato in Segreteria il **28 gennaio 2022**
Il Funzionario Preposto
F.to Nicola Mendozza